



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 16/2026 concernente il concordato minore presentato da CONFEZIONI MARIA LUISA DI DAVI MARIA & C. SNC, con sede legale in Poggio Rusco (MN), Via Leopardi 4, C.F. e P.IVA 01575400203, società avente ad oggetto il controllo e la confezione di calze e abbigliamento intimo, nonché dai soci DAVI MARIA, nata a Mantova il 26/02/1966, residente in Poggio Rusco (MN), Via Leopardi 4, C.F. DVAMRA66B66E897K e SIGNORINI MARCO, nato a Cerro Veronese (VR) il 16/12/1963, residente in Poggio Rusco (MN), Via Leopardi 4, C.F. SGNMRC63T16C538P, ai sensi degli artt. 66 e 74 CCI;
- esaminata la documentazione integrativa depositata in data 10-2-26;
- rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 78 CCI;
- ritenuto che la proposta e il piano siano ammissibili, risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che i ricorrenti rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI e che, non essendo prevista la prosecuzione della attività di impresa, è previsto un apporto di risorse esterne che incrementano in maniera apprezzabile l'attivo disponibile (incremento stimato nella misura del 18,98%), fatta salva ogni più approfondita valutazione in sede di omologazione;
- ritenuto che la richiesta di emissione delle misure protettive sia meritevole di accoglimento, in quanto funzionale a consentire la fattibilità del concordato;
- osservato che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 78 co. 2 bis CCI per la nomina del commissario giudiziale, atteso che, malgrado la concessione delle misure protettive, la figura dell'OCC appare sufficiente a tutelare le ragioni delle parti, in assenza di richiesta del debitore ;

- rilevato che il credito professionale (di assistenza alla procedura in vista della presentazione della domanda) dell'avv. Paola Testori va considerato come privilegiato ma non prededotto, anche all'esito delle modifiche apportate al CCI dal d. lgs. 136/24, ove si osservi che: 1) in materia di prededuzione vale il principio di tipicità; 2) la previsione di cui alle lett. b) e c) dell'art. 6/1 CCI, che attribuisce la prededuzione, entro certi limiti e a certe condizioni, ai crediti dei professionisti sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, in quanto di carattere eccezionale, non può essere applicata a casi diversi; 3) il trattamento differenziato tra il professionista che assiste il debitore per la presentazione della domanda di concordato preventivo e quello che lo assiste in vista del concordato minore trova giustificazione laddove si osservi che la domanda di concordato minore richiede che la domanda sia formulata tramite OCC, per il quale è prevista la prededuzione ai sensi dell'art. 6/1 lett. a) CCI; 4) ai sensi dell'art. 6/1 lett. d) è prevista la prededuzione (al 100%) dell'advisor del sovrindebitato soltanto successivamente alla domanda e se funzionale al buon esito dello strumento; 5) nella disciplina del concordato minore non è prevista una norma che regoli la prededuzione e il richiamo alle previsioni del concordato preventivo "in quanto compatibili" in questo caso non è possibile per la differente regolamentazione di cui all'art. 6 CCI, come sopra richiamata;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di concordato minore di cui al ricorso presentato da CONFEZIONI MARIA LUISA DI DAVI MARIA & C. SNC, con sede legale in Poggio Rusco (MN), Via Leopardi 4, C.F. e P.IVA 01575400203, nonché dai soci DAVI MARIA, nata a Mantova il 26/02/1966, residente in Poggio Rusco (MN), Via Leopardi 4, C.F. DVAMRA66B66E897K e SIGNORINI MARCO, nato a Cerro Veronese (VR) il 16/12/1963, residente in Poggio Rusco (MN), Via Leopardi 4, C.F. SGNMRC63T16C538P, ai sensi degli artt. 66 e 74 CCI;

- prescrive che il gestore della crisi curi l'esecuzione del presente decreto, provveda immediatamente alla pubblicazione del medesimo in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta e che ne dia comunicazione, unitamente alla proposta, entro il 19/2/2026 a tutti i creditori;

- ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti ove i ricorrenti risultino essere titolare di beni immobili o mobili registrati;

- assegna ai creditori termine sino al 19/3/2026 entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine assegnato, si riterrà ex lege che essi abbiano prestato consenso alla proposta;
- avvisa che, nella comunicazione da inviare al gestore della crisi, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilisce che, scaduto il termine per il voto dei creditori, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Mantova, 12/3/2026

Il Giudice Delegato
dott. ssa Francesca Arrigoni